

## Premessa

L'emanazione di uno specifico Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM è previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera a) della legge 508/99 (*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*).

Nel corso degli anni sono state **elaborate molte stesure** che però non hanno mai condotto all'adozione formale del provvedimento. Per sbloccare la situazione di stallo, la legge 128/13 di conversione del decreto legge 104/13, all'articolo 19 comma 01 stabilì che *"Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016"*.

Anche tale tempistica non è stata rispettata. **Nel 2017**, alcuni aspiranti esclusi dalle graduatorie nazionali dei docenti ex legge 143/04, hanno **azionato il contenzioso** contro il MIUR chiedendo l'emanazione del provvedimento. Il Tar Lazio con sentenza 8968/17 e il Consiglio di Stato con sentenza 3550/18, **hanno accolto le istanze dei ricorrenti** prevedendo persino il commissariamento del MIUR in caso di inadempienza. A partire dal 2017 è stato avviato l'iter per l'elaborazione di un nuovo testo che è stato definitivamente approvato dal [Consiglio dei Ministri](#) del 1° agosto 2019 (governo Conte 1, Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti) e firmato dal Presidente della Repubblica il 7 agosto 2019. La caduta del governo Conte 1, la nascita del governo Conte 2 e la nomina di un nuovo Ministro, Lorenzo Fioramonti, sembravano aver aperto **una nuova stagione** di dialogo e condivisione delle scelte con le organizzazioni sindacali. Nell'[incontro del 24 settembre](#) il ministro si impegnava a verificare la fattibilità del **ritiro del Regolamento sul Reclutamento AFAM** e a verificare le condizioni per l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale. **Sappiamo come sono andate le cose**: il Regolamento è stato emanato nella [versione](#) firmata dal Presidente della Repubblica, l'abilitazione artistica nazionale non è stata introdotta, il ministro Fioramonti, nel frattempo, si è dimesso.

Da segnalare che il provvedimento è stato emanato senza il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, CNAM, organo consultivo decaduto nel 2013 e mai più ricostituito. Infatti il comma 27 della legge 107/15 stabilisce che *"Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci."*

### **Regolamento e interazione con altre norme sulle stabilizzazioni**

Vi sono almeno due norme che fanno esplicito riferimento all'adozione del Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale.

- 1) L'art. 20 del DLgs 75/17 (cosiddetto decreto Madia), prevede specifiche norme di stabilizzazione nel triennio 2018-2020 per coloro che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2017 tre anni di servizio negli ultimi otto, a tempo determinato o con contratti flessibili (commi 1 e 2). Il comma 9 stabilisce che *"Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999,*

## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

*n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.*" Salvo proroghe delle scadenze che potrebbero essere previste dall'imminente decreto legge milleproroghe, tali previsioni non sembrerebbero interessare l'AFAM visto che nel frattempo sono state istituite nuove graduatorie nazionali per il personale docente e sono proseguite le immissioni in ruolo del personale TA

- 2) La legge di bilancio 2018 (legge 205/17) all'art. 1 comma 654 terzo periodo collega il passaggio dei docenti di seconda fascia alla prima all'adozione del Regolamento stabilendo anche una specifica quota di risorse (dal 10 al 20 per cento) da utilizzare annualmente per tale procedura. Come è noto la FLC CGIL, al fine di accelerare i passaggi, ha proposto sia nel decreto legge 126/19 (decreto precari) sia nella legge di bilancio del 2019 e del 2020 una norma che eliminasse tale collegamento, mantenendo, al tempo stesso, le risorse stanziare.

Da segnalare come il Regolamento in più punti faccia riferimento al comma 1146 della legge 205/17 relativo alla proroga fino all'a.a. 2017/2018 dell'utilizzo delle graduatorie della legge 143/04. Si tratta di un riferimento incompleto in quanto nel frattempo le graduatorie sono state prorogate fino al 2018/19 (DL 91/18 art. 6 comma 2) mentre, molto probabilmente, l'imminente decreto legge milleproroghe dovrebbe prolungarle fino all'a.a. 2020/2021.

### ***Entrata in vigore***

Il **Regolamento** che disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il **reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico** del comparto AFAM entrerà in vigore il 31 dicembre 2019. Le disposizioni contenute si applicheranno a **decorrere dall'anno accademico 2020/2021**.

## Programmazione e reclutamento del personale (art. 2)

### **Norme di carattere generale**

Le istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, sia a tempo indeterminato e che a tempo determinato.

Nella predisposizione della programmazione ogni istituzione dovrà tenere conto

- dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi
- della propria dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio
- degli equilibri di bilancio.

*Si tratta di criteri piuttosto generici, in alcuni casi non facilmente prevedibili (si pensi alle cessazioni nel triennio) o inaccettabili (si citano gli equilibri di bilancio dimenticando, però che il personale a tempo indeterminato o determinato non è retribuito dall'istituzione ma dal MEF)*

### **Procedure di adozione dei piani triennali per la programmazione del reclutamento**

La programmazione del reclutamento del personale è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.

*Singolare è la mancanza di qualsiasi riferimento alle strutture didattiche (scuole e dipartimenti) che sono gli organismi deputati alla concreta erogazione e gestione dell'offerta didattica.*

### **Tempistica**

La programmazione del **reclutamento è approvata annualmente entro il mese di dicembre**. Ad esempio: la programmazione 2021-2024 deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2020, la programmazione 2022-2025 entro il 31 dicembre 2021, ecc.

La programmazione **può essere aggiornata annualmente**

- in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio
- in sede di approvazione del successivo bilancio di previsione
- in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale.

È comunque previsto prioritariamente **l'esperimento delle procedure di mobilità** stabilite dal CCNL entro il mese di aprile.

La programmazione 2020-2023 è approvata entro il 31 dicembre 2019 (art. 8 comma 3).

*Appare evidente come le tempistiche previste rischiano di creare una situazione di forte instabilità programmatoria, pericolo oltremodo accresciuto dalla mancanza di un riferimento alla programmazione di sistema e a un luogo e ad organismi in cui discuterla. Ovviamente la data del 31 dicembre 2019 per la prima programmazione del reclutamento non può essere presa in considerazione, essendo coincidente con la data di entrata in vigore del Regolamento. Importante il riferimento al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. Per la FLC CGIL la mobilità deve tornare ad essere materia di contrattazione integrativa nazionale e non solo di confronto.*

## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

### **Invarianza della spesa**

Le procedure di reclutamento devono essere effettuate ad invarianza

- di costo complessivo della dotazione organica
- nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili annualmente per le facoltà assunzionali.

Per mantenere l'invarianza della spesa è possibile **utilizzare i seguenti dispositivi**

Procedura	Motivazione	Vincoli
Possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa	Occorre fornire specifica motivazione della conversione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni	Il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5 (tale rapporto non si applica agli Istituti superiori per le Industrie Artistiche)
Possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari	Occorre tenere conto della domanda di formazione	La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del reclutamento del personale, con arrotondamento all'unità superiore

*La programmazione del reclutamento a invarianza della spesa rappresenta una delle maggiori criticità del Regolamento. Il meccanismo delle conversioni che tanto contenzioso ha sviluppato, diventa strutturale. L'ipotesi di un ampliamento della pianta organica (con il rispetto di tutte le procedure autorizzative) non viene neanche presa in considerazione. Pertanto neanche a fronte dell'ampliamento dell'offerta formativa e dell'aumento, in taluni casi, esponenziale del numero degli studenti, sarà possibile istituire nuovi posti. Ciò significa precarizzare all'infinito tanti corsi di studio, rendere di fatto strutturale la contribuzione studentesca quale elemento ineludibile per l'esistenza stessa di tali corsi, rendere stabile la precarietà del personale, istituzionalizzare il ricorso a contratti atipici di sottotutela. Si tratta di previsioni che rischiano di rendere sempre più residuale l'intero sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale.*

### **Facoltà assunzionali**

Le facoltà assunzionali sono **definite entro il mese di febbraio** precedente all'inizio dell'anno accademico. Tali facoltà sono pari a livello nazionale

- al **cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni** dal servizio dell'anno accademico precedente
- a un **importo non superiore al dieci per cento**, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica.

**Le risorse sono ripartite a livello di singola istituzione** con

## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

- **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardo ai risparmi derivanti dalle cessazioni
- **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** per il 10% della spesa sostenuta per contratti a tempo determinato nell'a.a. 2016/17.

Le risorse ripartite vengono iscritte nel bilancio delle istituzioni e rappresentano il limite massimo per il reclutamento a tempo indeterminato di ciascuna istituzione.

### Approfondimento

#### *Calcolo delle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato*

Per il calcolo delle risorse determinate dalle cessazioni si utilizza la tabella 1 allegata al Regolamento in cui ogni qualifica viene parametrata al costo medio equivalente del docente di prima fascia.

#### INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	Euro 52.018	1,00
DOCENTE II FASCIA	Euro 44.673	0,86
EP 2	Euro 51.330	0,99
EP 1	Euro 45.577	0,88
COLLABORATORE	Euro 34.409	0,66
ASSISTENTE	Euro 31.953	0,61
COADIUTORE	Euro 28.005	0,54

#### INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	Euro 43.435	0,83
DOCENTE II FASCIA	Euro 37.032	0,71
EP 2	Euro 43.295	0,83
EP 1	Euro 38.077	0,73
COLLABORATORE	Euro 29.945	0,58
ASSISTENTE	Euro 27.997	0,54
COADIUTORE	Euro 24.941	0,48

L'importo del 10% della spesa sostenuta per contratti a tempo determinato nell'a.a. 2016/2017 è pari a € 7.154.360,00. Il Regolamento riprende quanto previsto dalla legge di bilancio del 2018 (legge 205/17 art. 1 comma 654 primo periodo).

*Il modello del reclutamento di sede diventa il pilastro non solo culturale ma anche economico del prossimo reclutamento dell'AFAM. Una scelta che creerà gravi problemi alla funzionalità dei servizi e all'erogazione dell'ordinaria offerta didattica delle istituzioni.*

## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

### **Ripartizione delle facoltà assunzionali**

Dopo aver effettuato la mobilità prevista dal CCNL, a livello di ciascuna istituzione il budget assunzionale deve essere ripartito nella maniera indicata dalla seguente tabella.

Percentuale delle facoltà assunzionali	Destinatari
Almeno il 35% ( <i>non si applica agli ISIA</i> )	<b>Reclutamento docenti</b> che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine 1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Almeno il 10% ( <i>non si applica agli ISIA</i> )	<b>Reclutamento docenti</b> inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Almeno il 10% e non superiore al 20% ( <i>non si applica agli ISIA</i> )	Reclutamento docenti di docenti di prima fascia 1) per <b>soliti titoli</b> , a cui concorrono i <b>docenti di seconda fascia</b> assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici 2) per <b>esami e titoli</b> , a cui concorrono i <b>docenti di seconda fascia</b> assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
Almeno il 10% ( <i>non si applica agli ISIA</i> )	Reclutamento di <b>personale tecnico-amministrativo</b> a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti 1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione; 2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione; 3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.
	Reclutamento per <b>esami e titoli del personale docente</b> a tempo indeterminato.
	Reclutamento del <b>personale amministrativo e tecnico</b> .

## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

### **Vincoli**

Le assunzioni dei docenti assunti in base alle graduatorie nazionali ad esaurimento e per esami e titoli (GET) non possono superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte con le procedure per titoli ed esami di sede.

### **Modalità di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali**

- La proposta di assunzione a tempo indeterminato giungerà dall'istituzione (non dal MIUR) attraverso lo scorrimento delle graduatorie.
- L'avente titolo ha quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.
- In caso di accettazione della proposta il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare
- in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

*È chiaro che tale proposta normativa non garantisce la complessiva stabilizzazione dei docenti precari. Peraltro l'utilizzo di graduatorie nazionali su procedure di sede creerà un inevitabile corto circuito con la sicura attivazione di un enorme contenzioso. Esempio lampante di quanto segnalato è il fatto che le quote indicate non facciano riferimento ai singoli settori artistico-disciplinari ma all'intero budget. Inoltre il superamento immediato dell'attuale meccanismo di individuazione dei candidati inseriti nelle Graduatorie Nazionali con sistema informatico centralizzato, basato sull'incrocio preferenza e posizione in graduatoria, a favore dell'individuazione autonoma di ogni singola Istituzione, comporterà inevitabilmente che i primi in graduatoria verranno individuati con tempistiche diverse da tutte le istituzioni, dando il via ad un balletto di accettazioni e rinunce che si esaurirà solo quando tutte le istituzioni avranno scorso tutta la G.N. Non solo: altre Istituzioni, non avendo disponibilità ad assumere nella loro spesa complessiva, si vedranno sottrarre personale su determinati Settori Disciplinari su cui hanno investito e fatto programmazione pluriennale.*

### Reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato (art. 4)

#### **Regolamento di istituto sulle procedure di reclutamento**

Le istituzioni disciplinano le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato con un **apposito regolamento**. Tale documento deve essere coerente con i principi definiti dal DLgs 165/01 e in particolare

- a) **adeguata pubblicità** della selezione
- b) modalità di svolgimento che garantiscano **l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento**
- c) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- d) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori
- e) **composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso**, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
- f) **divieto di far delle commissioni**, anche con compiti di segreteria di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i **reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale** (relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)

Il regolamento di istituto deve essere rispettare, inoltre, i criteri e le modalità definite dall'art. 4 del DPR 143/19.

#### **Indizione delle procedure di selezione**

Le procedure sono **indette con apposito bando** e sono distinte per settore artistico disciplinare.

Il bando è emanato con decreto del direttore a seguito di deliberazione degli organi collegiali competenti dell'istituzione.

#### **Bando**

Il bando

- stabilisce le **modalità, anche telematiche, ed i tempi** per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati
- deve **essere pubblicato** sul sito dell'istituzione, del MIUR e nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- definisce i termini di scadenza per la presentazione delle istanze che non possono essere inferiori ai **trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale**.

#### **Commissioni giudicatrici e albo nazionale**

Le commissioni sono **composte da tre membri**, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, **di cui almeno due esterni** o che, almeno negli ultimi tre anni, non abbiano avuto rapporti di servizio con l'Istituzione.

**Uno dei componenti è designato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione** nell'ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'AFAM, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, oppure, in caso di



## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

comprovata indisponibilità, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare, appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni.

**Due componenti sono sorteggiati dal MIUR**, di cui almeno uno appartenente alle istituzioni AFAM, nell'ambito di un apposito **albo nazionale che sarà costituito con decreto ministeriale**. Per far parte di questo è necessario **possedere almeno uno dei seguenti requisiti**

- appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso
- essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso
- aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso.

Il **presidente della Commissione** è uno dei due designati dal MIUR.

Sono **nominati tre supplenti** che sono individuati secondo i medesimi criteri sopra indicati.

### ***Incompatibilità e divieti***

Non possono far parte delle commissioni

- i **membri del CNAM**,
- i **presidenti e i direttori delle Istituzioni** del sistema artistico e musicale

È fatto divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni dalla data del decreto di nomina.

Si applicano le incompatibilità previste dall'**art. 51 del codice di procedura civile** (ad es. parente o affine fino al quarto grado, ecc.)

### ***Ricusazione dei commissari***

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice, a pena di inammissibilità, i candidati possono presentare al direttore, eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

### ***Obblighi dei commissari***

**La partecipazione ai lavori delle commissioni è obbligatoria**, fatti salvi i casi di forza maggiore e **non dà diritto a compensi o gettoni di presenza**, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni.

Le **dimissioni di un componente** di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.

### ***Utilizzo di strumenti telematici***

Le commissioni possano avvalersi di **strumenti telematici di lavoro collegiale**, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione.

### ***Requisiti dei candidati***

Possono partecipare alle procedure di selezione solo coloro che siano **in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea**

### **Criteri di valutazione**

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le **procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati**, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale

La procedura prevede

- la **valutazione di titoli** a cui riservare almeno 50 punti e non più di 60
- lo **svolgimento di una prova didattica** a cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli
- la **compilazione di una graduatoria**
- **l'individuazione del/i vincitore/i**

### **Valutazione dei titoli**

La tabella di valutazione dei titoli, a cui riservare almeno 50 punti e non più di 60, deve rispettare i seguenti requisiti

<b>Titoli valutabili</b>	<b>Punteggio</b>
presenza nelle graduatorie nazionali anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso	minimo 5 punti e massimo 10 punti
titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico-disciplinare messo a concorso	minimo 10 punti e massimo 20 punti
attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso	minimo 5 punti e massimo 10 punti
qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni	minimo 5 punti e massimo 10 punti
qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni	minimo 5 punti e massimo 15 punti
premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni	minimo 5 punti e massimo 10 punti
premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni	minimo 5 punti e massimo 15 punti

### **Prova didattica**

Coloro che ottengono **almeno 25 punti nella valutazione dei titoli** sono ammessi alla **prova didattica a carattere teorico o pratico**, della durata di 45 minuti, cui riservare almeno 40 punti e non più di 50.

**Dieci giorni prima** dello svolgimento della prova didattica, **i candidati scelgono un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti** predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare.

### **Criteri di valutazione delle prove**

La commissione giudicatrice utilizza i seguenti criteri di valutazione dei titoli e della prova didattica

- 1) **l'originalità dei contenuti**, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi
- 2) la **congruità e la continuità temporale dell'attività professionale** con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione
- 3) la **qualità dei risultati e delle esperienze**, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale.

### **Graduatorie**

Al termine della procedura di reclutamento

- deve essere **approvata a maggioranza una graduatoria composta da un numero pari ai posti messi a concorso**
- i candidati sono collocati in **ordine decrescente di punteggio**
- il **punteggio massimo** attribuibile è pari a cento
- la commissione **individua il/i vincitore/i della selezione.**

### **Adempimenti finali**

Il direttore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la **regolarità della procedura** e degli atti e provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

*La meticolosità delle indicazioni unita alla mancanza di qualsiasi riferimento a organismi di garanzia nel caso di violazione dei principi e criteri definiti dal Regolamento, testimoniano in maniera inconfutabile l'intenzione del MIUR di disimpegnarsi dal sistema di reclutamento dell'AFAM. Eventuali problemi rischiano di trovare sbocco solo in un contenzioso giurisdizionale diffuso e paralizzante per le istituzioni.*

*Il riferimento alle norme sopra richiamate anche per le procedure dedicate alla seconda fascia non promette nulla di buono (si pensi, da un lato, al punteggio minimo per i titoli e, dall'altro, per coloro che non sono stati assunti mediante un concorso per titoli ed esami, la previsione della prova didattica).*

*Le criticità dell'articolato sono così numerose (si pensi all'obbligo di partecipazione alle commissioni giudicatrici) che sarebbe davvero indispensabile un ripensamento dell'intero impianto del provvedimento.*

### Reclutamento del personale docente a tempo determinato (art. 5)

Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente, sui posti non coperti da personale di ruolo, sono assegnati **contratti a tempo determinato di durata annuale rinnovabili per altri due anni accademici**.

I contratti annuali sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti **graduatorie nazionali**, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:

- graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE)
- graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET)
- graduatorie nazionali di cui alla legge 143/04;
- graduatorie di cui alla legge 128/13;
- graduatorie nazionali a esaurimento di cui alla legge 205/17.

In caso di esaurimento delle graduatorie nazionali i contratti annuali sono attribuiti mediante **procedure di selezione definite con uno specifico regolamento** adottato dall'istituzione. Tale documento deve essere coerente con i principi definiti dal DLgs 165/01 e in particolare

- a) adeguata **pubblicità** della selezione
- b) modalità di svolgimento che garantiscano **l'imparzialità e assicurino economicità** e celerità di espletamento
- c) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
- d) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con **esperti di provata competenza nelle materie di concorso**, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
- f) **divieto** di far delle commissioni, anche con compiti di segreteria di coloro che sono stati anche con sentenza non passata in giudicato, per i **reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale** (relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Il regolamento di istituto deve essere rispettare, inoltre, i criteri e le modalità definite dall'art. 5 del DPR 143/19.

#### **Indizione delle procedure di selezione**

Le procedure sono indette con apposito bando e sono distinte per settore artistico disciplinare.

Il bando è emanato con decreto del direttore a seguito di deliberazione degli organi collegiali competenti dell'istituzione.

#### **Bando**

Il bando

- stabilisce le **modalità**, anche telematiche, ed i **tempi** per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati
- deve essere **pubblicato sul sito dell'istituzione e del MIUR**
- definisce i **termini di scadenza per la presentazione delle istanze** che non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione.

## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

### **Requisiti dei candidati**

Possono partecipare alle procedure di selezione solo coloro che siano in **possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea.**

### **Procedura di selezione**

Le procedure di selezione sono **per titoli e prova didattica** o, in ragione delle **peculiarità dell'insegnamento** e a seguito di motivata decisione del consiglio accademico, esclusivamente **per titoli.**

In caso di selezione per titoli e prova didattica, nell'ambito del punteggio massimo di 100 punti non meno di quaranta devono essere assegnati ai titoli e alla prova didattica.

### **Titoli valutabili**

- eventuale **presenza in graduatorie nazionali** ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine
- **titoli di studio e culturali** di alta qualificazione
- **attività di insegnamento** svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso
- **qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale** nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni
- **premi e riconoscimenti nazionali e internazionali** per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni.

### **Commissioni giudicatrici**

Le commissioni giudicatrici devono essere **composte da tre componenti**, di cui almeno uno esterno all'istituzione o che, almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema AFAM, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni.

***Davvero incredibile è l'introduzione di una norma sul divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i tre anni senza prevedere nessuna procedura di stabilizzazione in violazione delle indicazioni europee.***

### **Collaborazioni tra istituzioni (art. 3)**

Le istituzioni possono stipulare convenzioni finalizzate a

- a) programmare **procedure di reclutamento comuni**
- b) **utilizzare congiuntamente il personale**, con l'assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

*L'utilizzo congiunto del personale impatta su materie che sono regolate da norme contrattuali tuttora vigenti e che, nostro parere, prevalgono sul DPR: l'art. 24 del CCNL AFAM 16 febbraio 2015 "Incarichi presso altre istituzioni" che riguarda i docenti e l'art. 41 del medesimo CCNL "Collaborazioni plurime per il personale amministrativo e tecnico".*

### Incarichi di insegnamento (art. 6)

Per insegnamenti fuori dalla dotazione organica e a cui non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato o determinato, le istituzioni possono procedere al **conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici** a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza attraverso la stipula di contratti di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Il Regolamento prevede che

- **l'impegno annuale non sia superiore al 70 per cento** dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo
- possano essere conferiti incarichi a titolo retribuito di durata non superiore ad un triennio con **esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale**
- possano essere espletate **procedure di selezione disciplinate** con regolamenti di istituto, che garantiscano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali
- gli **importi massimi dei compensi** per esperti o personale individuato attraverso procedure comparative **siano definite dal MIUR**
- la somma di tali compensi **non possa essere superiore al quaranta per cento delle entrate correnti** dell'Istituzione senza vincolo di destinazione. Tale percentuale **sale all'80% per gli Istituti superiori per le industrie artistiche e per l'Accademia nazionale di arte drammatica.**

Viene **confermata la vigenza** delle norme sugli incarichi di insegnamento del **personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale** (art. 273 del DLgs 297/94).

*Premesso che il boom dei contratti atipici è la conseguenza naturale di una forte crescita del numero degli iscritti alle istituzioni AFAM a cui non è seguito alcun incremento delle dotazioni organiche, appare evidente come l'articolo sugli incarichi di insegnamento (art. 6) debba essere profondamente rivisto e armonizzato con quanto previsto in tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa dalla legge di bilancio 2020. Inoltre la FLC CGIL rivendica il ruolo del CCNL nella definizione dei diritti, dei doveri e delle retribuzioni dei lavoratori con contratti flessibili.*

### Reclutamento del personale amministrativo e tecnico (art. 7)

Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico si svolge mediante **procedure selettive** volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento.

I requisiti generali per partecipare alle procedure selettive sono quelle definite dalla normativa vigente ed in particolare dal DLgs 165/01 e del DPR 487/94.

I **bandi di selezione** indicano

- a) i **profili professionali** richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione
- b) i **titoli di studio** specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire
- c) i **punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni**, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.

Per particolari e documentate esigenze amministrative fuori dalla dotazione organica e a cui non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato o determinato, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso la stipula di contratti di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

*Ribadiamo come sia indispensabile regolare in maniera più puntuale la **frase transitoria** con particolare riferimento al **personale tecnico amministrativo** che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione o che lo maturi entro l'a.a. 2020/2021 secondo le norme previgenti.*



## Schede di lettura del DPR 143/19: regolamento sulla programmazione e reclutamento del personale del settore AFAM

### Abrogazione di norme (art. 8)

A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 sono **abrogate tutte le norme che hanno regolato il reclutamento** del personale TA e docente in questi anni di mancanza del Regolamento. L'elenco delle norme abrogate è indicato nell'art. 8 comma 5 del DPR 143/19.